

## **ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2020 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEI SERVIZI *MEDIA***

### **I SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO “CONTRIBUTO SCM - ANNO 2020” E AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO**

#### **1. I soggetti obbligati alla presentazione del modello “Contributo SCM – anno 2020”**

Sono tenuti ad inviare, entro e non oltre il 1° aprile 2020, il modello “Contributo SCM – anno 2020”, debitamente compilato, i soggetti in possesso al 1° gennaio 2020 di un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e i soggetti che operano nel settore dei servizi *media* (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.).

Rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione del modello anche le società iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) al 1° gennaio 2020. In ogni caso, la comunicazione annuale al R.O.C. è un adempimento distinto da quelli connessi al sistema di finanziamento dell'Autorità, indicati nella delibera n. 434/19/CONS del 4 novembre 2019 e successive modifiche e integrazioni. In tal senso si precisa, pertanto, che le società non obbligate ad iscriversi al R.O.C., o comunque non iscritte, se svolgono attività che rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media*, sono in ogni caso tenute a inviare il modello “Contributo SCM – anno 2020”.

Sono esentati dall'obbligo di presentazione del modello “Contributo SCM – anno 2020” le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2019 e i soggetti che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2018 (oppure 2018-2019 per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS), ricavi delle vendite e delle prestazioni in misura pari o inferiore a euro 500.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente.

#### **2. I soggetti obbligati al versamento del contributo per l'anno 2020**

Sono tenuti al pagamento del contributo all'Autorità per l'anno 2020 i soggetti di cui al paragrafo 1 che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2018 (ovvero nell'esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data del 4 novembre 2019), ricavi imponibili – come risultanti dalla compilazione del modello “Contributo SCM – anno 2020” – superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).



### 3. Le ipotesi di esenzione dall'obbligo di versamento del contributo 2020

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui imponibile – come risultante dalla compilazione del modello “Contributo SCM – anno 2020” – sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che al 1° aprile 2020 versano in stato di crisi avendo attività sospesa, le imprese in liquidazione, le imprese sottoposte a procedure concorsuali, nonché le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2019.

### 4. I casi di fusione o cessione societaria

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative alla presentazione del modello “Contributo SCM – anno 2020” e al versamento del contributo sono trasferite al soggetto che subentra nei diritti e obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione. Il nuovo soggetto rappresenta nel riquadro 2A i ricavi complessivi, aggregati o pro-forma, conseguiti nell'esercizio finanziario 2018 da ciascuna entità coinvolta nell'operazione, fornendo, nel riquadro 2F, il prospetto di dettaglio con i dati economici relativi alle singole società che concorrono alla formazione della base imponibile.

## IL MODELLO “CONTRIBUTO SCM – ANNO 2020”

### 5. Le modalità di accesso al modello “Contributo SCM – Anno 2020”: il portale, la Carta Nazionale dei Servizi e la configurazione del profilo utente.

#### *Il portale*

Il modello telematico “Contributo SCM – Anno 2020” per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo dovuto dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media* è disponibile sul portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) (di seguito anche il “Portale”) gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito anche “Unioncamere”).

#### *La Carta Nazionale dei Servizi (CNS)*

L'accesso al Portale è consentito attraverso l'uso della **Carta Nazionale dei Servizi (di seguito anche “CNS”)** di cui all'art. 1 lett. d) del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

I soggetti tenuti alla presentazione del modello “Contributo SCM - Anno 2020” – persone fisiche, legali rappresentanti o loro delegati alla compilazione e trasmissione del modello – devono dotarsi della CNS per l'accesso al Portale.

### ***La configurazione del profilo sul Portale (solo per chi accede per la prima volta)***

Il legale rappresentante/titolare di una impresa iscritta al CCIAA che accede per la prima volta al Portale deve configurare il proprio profilo nell'apposita sezione della banca dati. È altresì possibile delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti per conto di un'impresa di cui si è titolare o legale rappresentante.

Il legale rappresentante/titolare di un soggetto non iscritto alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc.) può comunque accedere ai servizi, provvedere alla compilazione della dichiarazione "Contributo SCM – Anno 2020" e alla relativa trasmissione utilizzando il tasto "Forma giuridica non iscritta al R.I."; gli stessi legali rappresentanti possono delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti contributivi per conto del soggetto rappresentato.

Ulteriori informazioni sulla configurazione del profilo sono disponibili all'indirizzo <https://www.agcom.it/come-configurare-il-proprio-profilo-nel-portale-impresa.gov.it> e sul Portale.

### ***La selezione dell'impresa e dell'anno di contribuzione***

Ciascun soggetto, una volta avuto accesso al Portale, clicca, nel menù a sinistra, su "Agcom", poi su "Contributo dovuto all'Autorità" e infine su "Modello SCM". Se l'azienda è iscritta al Registro, occorre selezionare l'impresa e, a seguire, l'anno di riferimento della dichiarazione (2020). Le aziende non iscritte alla CCIAA selezionano il tasto "Forma giuridica non iscritta al R.I." e successivamente inseriscono il codice fiscale dell'impresa e l'anno di riferimento della dichiarazione.

## **LA COMPILAZIONE DEL MODELLO E IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO**

### **6. Informazioni anagrafiche**

Le imprese sono tenute a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della sezione "Dati anagrafici" del modello "Contributo SCM – anno 2020", disponibile sul Portale.

Si precisa che:

- a) per le imprese iscritte alla CCIAA, le informazioni riguardanti il dichiarante sono pre-compilate dal sistema informatico in virtù del profilo associato alla CNS con cui è stato effettuato l'accesso al sistema;
- b) le imprese non iscritte alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc. comprese le società cessate ed estere) inseriscono le informazioni anagrafiche mediante l'utilizzo del tasto "Forma giuridica non iscritta al R.I.";

- c) nel campo “referente Agcom” va indicato il nominativo di una persona che può essere contattata dagli uffici dell’Autorità al fine di fornire informazioni e chiarimenti in merito ai dati trasmessi.

## **7. La base di calcolo del contributo 2020: voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A).**

La base di calcolo del contributo 2020 è costituita dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) risultante dall’ultimo bilancio approvato prima del 4 novembre 2019, data di adozione della delibera n. 434/19/CONS.

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all’approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie corrispondenti alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico del bilancio civilistico.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio corrispondente a “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico del bilancio civilistico.

Il contribuente indica l’importo relativo alla base di calcolo nello spazio “ricavi delle vendite e delle prestazioni” (campo 1). Tale campo è pre-compilato dal sistema nel caso in cui l’impresa abbia depositato il bilancio civilistico presso la Camera di commercio. Il contribuente verifica, in ogni caso, la correttezza dell’importo pre-compilato dal sistema e procede, ove necessario, alle dovute modifiche.

## **8. I ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche (riquadro 2B)**

I ricavi conseguiti nei settori delle comunicazioni elettroniche sono indicati nel riquadro 2B e sono articolati con riferimento ai seguenti soggetti:

- i) operatore di rete ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche o del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici;
- ii) fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato;
- iii) fornitore di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

## **9. I ricavi conseguiti nel settore dei servizi *media* (riquadro 2C)**

I ricavi conseguiti nei settori dei servizi *media* sono indicati nel riquadro 2C e sono articolati con riferimento ai seguenti soggetti:

- i) fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici (SMAV-R) o fornitore di contenuti;
- ii) esercente l’attività di radiodiffusione;
- iii) concessionaria di pubblicità;

- iv) produttore o distributore di programmi radiotelevisivi;
- v) agenzia di stampa a carattere nazionale;
- vi) editore di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- vii) editoria elettronica.

Le società concessionarie di pubblicità indicano il complesso dei ricavi loro spettanti per la gestione del servizio reso e i ricavi di competenza del titolare del mezzo.

Le società esercenti l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi e radiofonici dichiarano i ricavi conseguiti dalla vendita dei programmi e delle opere nei mercati della radiodiffusione sonora e televisiva su ogni mezzo di comunicazione.

#### **10. I ricavi derivanti da attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media (riquadro 2D).**

I ricavi derivanti da attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media* sono indicati nel riquadro 2D, in forma disaggregata.

È possibile selezionare le voci del modello basate sulla classificazione operata dall'Istat con i codici "Ateco 2007". La selezione della voce deve essere affiancata dalla indicazione degli importi corrispondenti ed è possibile ripetere l'operazione per varie attività economiche escluse.

L'operazione non è invece consentita qualora si intenda far riferimento ai codici delle attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell'Autorità. In particolare, non sono selezionabili i seguenti codici di attività:

*43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)<sup>1</sup>;*

*43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)<sup>1</sup>;*

*46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici<sup>1</sup>;*

*46.52.09 - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici<sup>1</sup>;*

*47.42 - Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati<sup>1</sup>;*

*47.43 - Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati<sup>1</sup>;*

*58.13 - Edizione di quotidiani;*

*58.14 - Edizione di riviste e periodici;*

*60 - Attività di programmazione e trasmissione (inclusi i sottocodici);*

*61 - Telecomunicazioni (inclusi i sottocodici);*

*63.91 - Attività delle Agenzie di stampa;*

*73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari.*

---

<sup>1</sup> Con riferimento alle attività per cui si rende necessario un titolo abilitativo ai sensi del "Codice delle comunicazioni elettroniche", del "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" o delle delibere dell'Autorità.



Le società concessionarie di pubblicità, attraverso apposita giustificazione (vedi riquadro 2F), indicano, ai fini della loro esclusione dal calcolo del contributo, i ricavi di competenza del titolare del mezzo.

Le società esercenti l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi e radiofonici, attraverso apposita giustificazione (vedi riquadro 2F), indicano, ai fini della loro esclusione dal calcolo del contributo, i ricavi eventualmente conseguiti dalla vendita e distribuzione dei programmi e delle opere sui circuiti cinematografici.

I ricavi riversati ad operatori terzi attivi nel settore delle comunicazioni elettroniche non possono essere dedotti dalla base imponibile del contributo dovuto dalle imprese delle comunicazioni elettroniche all'Autorità.

La somma dei ricavi totali conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche (riquadro 2B) e nel settore dei servizi media (riquadro 2C) e dei ricavi totali derivanti da attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media (riquadro 2D) dovrà corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A).

#### **11. Importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2020 (riquadro 2E)**

Il modello calcola automaticamente l'importo dovuto dal contribuente, secondo la metodologia disposta dall'art. 2 della delibera n. 434/19/CONS, applicando le due diverse aliquote contributive stabilite dall'Autorità.

#### **12. Documentazione di supporto relativa alle esclusioni dichiarate (riquadro 2F)**

I ricavi conseguiti dall'impresa derivanti dalle attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media* devono essere debitamente giustificati (riquadro 2F). A tal fine, è necessario allegare i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto, per le concessionarie di pubblicità il piano dei costi).

Tale documentazione deve essere allegata alla dichiarazione resa con il modello "Contributo SCM – Anno 2020". Per allegare documenti, il modello telematico prevede una apposita area "Allegati".

Il mancato invio delle suddette motivazioni comporta la rideterminazione del contributo da parte dell'Autorità mediante applicazione dell'aliquota all'intera voce A1.

Il bilancio d'esercizio, qualora non sia già stato depositato presso le Camere di commercio, deve essere riportato tra gli allegati al modello telematico.



Le società cessate, in liquidazione e in stato di crisi provvedono ad allegare la specifica documentazione, selezionando la corrispondente voce nel *menù* a tendina proposto dal riquadro 2F.

### **13. Società controllate, collegate o sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (riquadro 2G)**

Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, la società capogruppo indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna delle predette società (riquadro 2G nell'area "Ulteriori informazioni").

### **14. Trasmissione del modello**

Il modello "Contributo SCM – Anno 2020", debitamente compilato, è trasmesso attraverso la schermata "Riepilogo e invio", disponibile nel *menù* di sinistra, dove è consentito il controllo delle informazioni fornite e la stampa del modello compilato.

## **L'INVIO DEL MODELLO "CONTRIBUTO SCM – ANNO 2020" E IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO**

### **15. Il modello telematico "Contributo SCM – anno 2020"**

Il modello telematico "Contributo SCM – anno 2020" è trasmesso per mezzo del Portale.

Una copia del modello inviato verrà resa disponibile all'interno del Portale nella sezione "Archivio pratiche", che si trova nel *menù* di sinistra.

Il termine ultimo per l'invio del modello "Contributo SCM – anno 2020" è il 1° aprile 2020.

### **16. Modalità di versamento del contributo**

Il termine ultimo per il versamento del contributo 2020 è il 1° aprile 2020.

Il contribuente, appena trasmesso telematicamente il modello, visualizza sul portale l'importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2020 e l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV).

Il versamento può essere effettuato attraverso i seguenti canali di pagamento:

- 1) Pago PA, cliccando sul pulsante "Pagamento tramite PagoPA" nell'area



“Pagamenti Contributi” presente nella sezione “AGCOM” > “Contributo dovuto all’Autorità” del Portale;

- 2) il proprio istituto di credito e, in tal caso:
  - a. tramite bonifico bancario sul c/c IT59S0542404297000000000582 acceso presso Banca Popolare di Bari e intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  - b. nella causale del bonifico occorre indicare il codice IUV generato dal modello;
  - c. una volta effettuato il pagamento, occorre comunicare, cliccando sul pulsante “Pagamento con Bonifico” nell’area “Pagamenti Contributi”, importo, data valuta e numero del bonifico.

Una volta effettuato il pagamento, occorre comunicare, cliccando sul pulsante “Pagamento con Bonifico” nell’area “Pagamenti Contributi”, importo, data valuta e numero del bonifico.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

Non è possibile chiedere la rateizzazione del pagamento del contributo.

## **LE SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI**

### **17. Conseguenze della omessa dichiarazione o di una dichiarazione mendace**

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione, nonché l’indicazione, nella dichiarazione stessa, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29 e 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

### **18. Conseguenze dell’omesso o ritardato versamento**

In caso di ritardato o omesso versamento sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per il versamento del contributo (1° aprile) e la data di effettivo pagamento, oltre alle maggiori spese per la eventuale riscossione coattiva.

Inoltre, ove accerti il mancato o il tardivo versamento (ovvero il versamento soltanto parziale del contributo dovuto), l’Autorità adotta un atto di diffida nei confronti del soggetto obbligato, fissando un termine per l’adempimento. La mancata ottemperanza comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.